



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

85/2015
Giugno/10/2015 (*)
Napoli 18 Giugno 2015

Gli obblighi dichiarativi IMU e TASI con scadenza al 30 giugno 2015 saranno assolti, sull'intero territorio nazionale, con la compilazione dello stesso modello previsto per l'imposta municipale propria (IMU), non essendo necessaria l'approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI. Con la Circolare n° 2/DF del 3 Giugno 2015 il Dipartimento delle Finanze chiarisce le problematiche concernenti gli obblighi dichiarativi.

Come noto, le **dichiarazioni Imu e Tasi** devono essere presentate entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il **possesso o detenzione** degli immobili **ha avuto inizio** o sono **intervenute variazioni** rilevanti ai fini della determinazione dei tributi.

Pertanto, **le dichiarazioni per l'anno 2014 devono essere presentate entro il 30/6/2015** e le dichiarazioni per l'anno 2015 entro il 30/6/2016. **La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi** sempre che non si verifichino **modificazioni** dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Orbene, il Dipartimento delle Finanze del MEF aveva segnalato con la **Risoluzione n. 3/DF del 25 Marzo 2015** che diversi comuni avevano emanato appositi modelli, validi nel proprio territorio, ai fini della dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI). Tale scelta avrebbe costretto i

contribuenti, con immobili dislocati in più comuni, a dover informarsi presso ciascun comune circa l'adozione di eventuali modelli di dichiarazione e, in caso positivo, ad adattare le proprie procedure in relazione alle varie modalità di compilazione richieste nei diversi modelli.

Pertanto, al fine di superare tale criticità, **era stata rappresentata la necessità di poter disporre di un unico modello di dichiarazione valevole per l'intero territorio nazionale.**

Orbene, considerato l'approssimarsi del termine del 30 giugno 2015 previsto per l'adempimento dell'obbligo dichiarativo concernente i tributi Tasi e Imu, **il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015** fa presente che **non è necessaria l'approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI**, essendo a tale scopo **valido quello previsto per la dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU)**, approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012.

Tale determinazione risulta fondata sulla circostanza che **le informazioni necessarie al comune** per il controllo e l'accertamento dell'obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l'IMU sia per ciò che concerne la TASI, **sono sostanzialmente identiche**; per cui, **in un'ottica di semplificazione degli adempimenti** dei contribuenti e anche in vista della preannunciata riforma della tassazione immobiliare locale, **non sussiste la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione.**

La Circolare in esame **fornisce interessanti precisazioni anche per gli "occupanti" diversi dai titolari del diritto reale** sull'immobile - che non hanno, quindi, finora assolto gli adempimenti dichiarativi in materia di IMU e dovrebbero essere tutti tenuti a presentare la dichiarazione TASI.

In particolare, si afferma che in linea con quanto affermato nelle istruzioni alla dichiarazione IMU **la dichiarazione "non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010**, poiché da tale data, ai sensi dell'art. 19, commi 15 e 16, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al momento della registrazione devono essere comunicati al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate anche i relativi dati catastali. **Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data**

del 1° luglio 2010, permane, invece, l'obbligo dichiarativo, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dello stesso art. 19 del D. L. n. 78 del 2010.

Tali accorgimenti fanno sì che **l'ambito applicativo dell'obbligo dichiarativo TASI si riduce a casi residuali,** dal momento che il comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili locati.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN